



Scheda informativa «statuto di protezione S»

- Lo statuto di protezione S permette di concedere protezione in Svizzera in modo celere e senza ostacoli burocratici – senza svolgere una procedura d'asilo ordinaria.
- Con lo statuto di protezione è rilasciata una carta di soggiorno S ([art. 45 OAsi 1](#)). La carta di soggiorno è limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Dopo un minimo di cinque anni i titolari dello statuto S ottengono un permesso di dimora B valido fino alla revoca della protezione temporanea ([art. 74 LAsi](#)).
- Lo statuto di protezione S conferisce un diritto di soggiorno e permette di farsi raggiungere dai familiari. Come le persone ammesse provvisoriamente, i titolari dello statuto S hanno inoltre diritto all'alloggio, all'assistenza e alle cure mediche e i bambini possono essere scolarizzati.
- In virtù dello statuto di protezione, le persone interessate possono recarsi all'estero e tornare in Svizzera senza autorizzazione di viaggio (art. 9 cpv. 8 P-ODV).
- I titolari dello statuto di protezione S ricevono aiuto sociale se necessario e possono esercitare un'attività lucrativa (anche indipendente) soggetta a notifica.
- Per i beneficiari dello statuto S che percepiscono prestazioni dell'aiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria globale 1 ([art. 22 OAsi 2](#)) – comprendente una quota parte per le spese di locazione, i costi dell'aiuto sociale e dell'assistenza, i premi delle casse malati, ecc.
- Lo statuto di protezione S prevede il ritorno nel Paese di provenienza. La Confederazione crea condizioni propizie per un futuro ritorno (cfr. [art. 67 LAsi](#)). Al tempo stesso i beneficiari dello statuto S dovrebbero integrarsi in Svizzera nel modo più rapido ed efficace possibile. La promozione dell'integrazione professionale serve a conservare e sviluppare le competenze e, con ciò, la capacità al ritorno (approccio detto «dual-intent»).
- Lo statuto S, concepito in risposta ai violenti scontri nell'ex Jugoslavia, è disciplinato nella legge sull'asilo sin dalla revisione totale del 1998; non è mai stato applicato prima d'ora.

1. Applicazione dello statuto di protezione S

Lo statuto di protezione S permette di concedere protezione soltanto in base all'appartenenza a un determinato gruppo (cfr. n. 2 «Definizione del gruppo delle persone bisognose di protezione»). L'appartenenza a tale gruppo è constatata in una procedura agevolata, a cui si applicano alcune fasi della procedura d'asilo ordinaria (p. es. registrazione della domanda, controllo di sicurezza, breve interrogazione, verifica dell'appartenenza al gruppo delle persone bisognose di protezione).

Se, **dopo cinque anni**, il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone cui sono state attribuite un **permesso di dimora B** temporaneo valido fino alla revoca della protezione provvisoria (art. 74 LAsi).

Nel caso di persone per le quali lo statuto di rifugiato appare manifesto sulla base di un rischio individuale di persecuzione per un motivo elencato nella Convenzione sullo statuto di rifugiato, è svolta la procedura ordinaria d'asilo.

2. Definizione del gruppo delle persone bisognose di protezione

Lo statuto di protezione S continua ad applicarsi alle persone alle quali è già stato concesso in virtù della decisione generale del Consiglio federale dell'11 marzo 2022.

L'8 ottobre 2025 il Consiglio ha adeguato la decisione di carattere generale e ha ridefinito nei termini seguenti il gruppo degli aventi diritto alla protezione:

- a. cittadini ucraini in cerca di protezione e loro familiari (partner, figli minorenni e altri parenti stretti sostenuti integralmente o parzialmente al momento della fuga), domiciliati in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.
- b. Persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolide e loro familiari come definiti alla lettera a, che prima del 24 febbraio 2022 beneficiavano di uno statuto di protezione internazionale o nazionale in Ucraina.
- c. Persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolide e loro familiari come definiti alla lettera a, che sono in grado di dimostrare, per mezzo di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora valido, di avere il diritto di soggiornare in Ucraina e che non possono tornare nel loro Paese d'origine in modo sicuro e durevole.

In virtù della nuova regolamentazione, possono ottenere lo statuto di protezione S soltanto le persone che, prima di lasciare l'Ucraina, avevano la loro ultima residenza in regioni ucraine in cui, a causa della situazione di violenza generale, sono esposte a una minaccia concreta alla loro incolumità fisica o alla loro vita (art. 83 cpv. 4 LStrI) e per le quali non sussistono motivi di esclusione ai sensi della legge (art. 73 LAsi). È inoltre fatto salvo il rifiuto della protezione provvisoria in virtù del principio di sussidiarietà.

La nuova regolamentazione si applica a tutte le domande per le quali la SEM emette una decisione dopo il 1° novembre 2025, anche qualora siano state presentate prima di tale data.

Se una persona in cerca di protezione non ottiene lo statuto di protezione S, la SEM esamina al tempo stesso se sia ammissibile e ragionevolmente esigibile ordinare l'espulsione dell'allontanamento.

3. Contesto giuridico dello statuto di protezione S

Lo strumento dello statuto di protezione provvisoria è stato creato nel contesto delle guerre di Jugoslavia, quando la Svizzera fu confrontata con un forte afflusso di persone in cerca di protezione. Nel quadro della revisione totale della legge sull'asilo, nel 1998, il sistema di protezione è stato codificato nella legge.

4. Contenuto dello statuto di protezione S

- Con lo statuto di protezione S le persone interessate ottengono una carta di soggiorno S (art. 45 OAsi 1, RS 142.311). La carta di soggiorno è limitata ad al massimo un anno ma rinnovabile. Dopo al minimo cinque anni le persone bisognose di protezione ottengono un permesso di dimora B valido fino alla revoca dello statuto di protezione temporanea (art. 74 LAsi).
- Le persone che ottengono lo statuto di protezione S possono recarsi all'estero e tornare in Svizzera **senza autorizzazione di viaggio** (art. 9 cpv. 8 P-ODV). Secondo la decisione del Consiglio federale dell'11 marzo 2022, le persone bisognose di protezione non hanno bisogno di un visto di ritorno in quanto possono viaggiare liberamente (cfr. art. 9 cpv. 8 P-ODV).

5. Attività lucrativa

- Un'attività lucrativa può essere esercitata in tutto il Paese, a condizione che sia stata notificata. Ciò significa che la notifica deve avvenire prima dell'inizio dell'attività stessa, che può essere indipendente o dipendente. Vanno rispettate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 30 cpv. 1 lett. I e 75 cpv. 2 LAsi, art. 53 OASA). È possibile notificare un'attività lucrativa tramite lo sportello online EasyGov.swiss oppure compilando l'apposito modulo.
- Se si tratta di un'attività lucrativa dipendente, la notifica viene effettuata dal datore di lavoro. I lavoratori indipendenti provvedono a notificare la propria attività autonomamente (art. 65 cpv. 1–4 OASA).
- Le persone che beneficiano di uno statuto di protezione in uno Stato dell'UE/AELS non sono autorizzate a lavorare in Svizzera in virtù di tale statuto. In questo caso l'assunzione d'impiego soggiace alle condizioni d'ammissione ordinarie applicabili ai cittadini di Stati terzi: Cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS.

6. Attuazione dello statuto di protezione S

- Per le persone bisognose di protezione che percepiscono prestazioni dell'aiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria globale 1 per tutta la durata della protezione provvisoria, ossia dalla concessione fino al termine o alla revoca (ma per un massimo di 5 anni dalla concessione della protezione con rilascio di un permesso di dimora; art. 20 lett. e OAsi 2).
- Se il Consiglio federale non sospende la protezione temporanea entro cinque anni, i titolari dello statuto S ottengono un permesso B, valido fino alla revoca della protezione temporanea (art. 74 cpv. 2 LAsi). Per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso B (ossia a partire da 5 anni di soggiorno) che percepiscono prestazioni dell'aiuto sociale, la Confederazione versa ai Cantoni la metà della somma forfettaria globale 2 (art. 26 OAsi 2) nonché una somma forfettaria a favore dell'integrazione.
- Lo statuto di protezione S prevede il ritorno nel Paese di provenienza. Infatti, secondo l'articolo 67 capoverso 2 LAsi, la Confederazione collabora con lo Stato d'origine o di

provenienza, con altri Paesi d'accoglienza e con organizzazioni internazionali, allo scopo di creare condizioni propizie a un ritorno sicuro.

- Al tempo stesso, conformemente alle decisioni del Consiglio federale, i beneficiari dello statuto S dovrebbero integrarsi in Svizzera nel modo più rapido ed efficace possibile. La promozione a tutto campo dell'integrazione mira a rafforzare la capacità al ritorno e a consentire al tempo stesso un'integrazione quanto più celere possibile in Svizzera. La promozione dell'integrazione professionale serve a conservare e sviluppare le competenze e, con ciò, la capacità al ritorno (approccio detto «dual-intent»). Gli obiettivi sono la rapida acquisizione di competenze linguistiche e l'accesso a una formazione o al mercato del lavoro. Questi fattori accrescono l'accettazione sociale dei profughi e favoriscono la loro indipendenza economica.
- In assenza di una base giuridica adeguata, la Confederazione non versa alcuna somma forfettaria a favore dell'integrazione delle persone con statuto di protezione S prive di un permesso di soggiorno. Al fine di promuovere comunque l'integrazione professionale e sociale delle persone bisognose di protezione, il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha deciso di versare ai Cantoni un contributo per la promozione dell'integrazione di questo gruppo di persone. Nell'ambito del programma di portata nazionale (art. 58 cpv. 2 LStrl) «Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S» (Programma S), i Cantoni ricevono dalla Confederazione contributi per la promozione dell'integrazione professionale e sociale di questo gruppo target. Il 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha inoltre deciso che le persone con statuto di protezione S devono essere sostenute in conformità con gli obiettivi strategici dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS). Le misure d'integrazione per le persone con statuto di protezione S vengono regolarmente valutate e, se necessario, adeguate. Da quando è stato lanciato il Programma S, la promozione dell'integrazione delle persone con statuto di protezione S è stata costantemente migliorata. Si pensi per esempio all'integrazione nel mondo del lavoro notevolmente facilitata.